



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

() ORIGINALE

() COPIA

N. 17 DEL 30 MARZO 2017

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2017.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, addì **TRENTA** del mese di **MARZO** alle ore **20,30** presso la Sala Palace - Via Aurelia n. 121.

Previa consegna ai Consiglieri Comunali dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, come da dichiarazione del Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in **sessione ordinaria** seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano

			Presenti	Assenti
1	FIORINI	MATTIA	SI	
2	CAMIA	MATTEO	SI	
3	CANEPA	MONICA	SI	
4	DELBONO	DAVIDE	SI	
5	GIUDICE	GIAN LUCA	SI	
6	MAGNONE	MAXIMILIANO	SI	
7	MORETTI	GIULIA	SI	
8	PELUFFO	MARINA	SI	
9	SPOTORNO	GIOVANNI	SI	
10	BONASERA	FRANCESCO		SI
11	RAPETTI	MARCO	SI	
12	MARCENARO	MATTEO	SI	
13	RICCOBENE	FRANCESCO	SI	
Totale N.			12	1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **Michela GAGGERO**.

Il Dott. **Mattia FIORINI - Sindaco** - assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U.E.L. – *D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.* – relativo le attribuzioni del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;

RICHIAMATO Il Decreto legge 244/2016, "*Milleproroghe 2017*", convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 27/02/2017 n. 19, il quale all'art. 5, comma 11, ha differito il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2018-2019 al 31 marzo 2017: "*Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232*";

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "*Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*".

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge n.147/2013, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATA la modifica normativa apportata dal comma 27 lett. b) dell'articolo 1, L. 208/2015, in base alla quale è stato rinviato il termine *a quo* a partire dal quale i Comuni avrebbero dovuto avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2018;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, opportunamente illustrati nell'allegato B) alla presente deliberazione;

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/06/2014, esecutiva ai sensi di legge;

VISTE, altresì, la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21/05/2015 e la Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 4 del 02/03/2016, esecutive ai sensi di legge, nonché la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con le quali sono state apportate modifiche al Regolamento di cui trattasi;

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017 approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 16 del 30/03/2017, di cui si allega il prospetto economico-finanziario, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione (*Allegato A*);

CONSIDERATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999) è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RILEVATO che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (*Allegato C*);

RILEVATO che il legislatore, con l'art. 1 comma 26 della L. 208/2015, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l'anno 2016 ha sospeso l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con esclusione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

RILEVATA la disposizione dell'art. 2 comma 1, lett. e-bis) del Decreto-legge n. 16/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 Legge 2 maggio 2014, n. 68, che dispone la facoltà di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 3a e 4a inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, anche al fine di rendere il carico fiscale più equilibrato tra le diverse categorie di utenza non domestica, prorogata ora anche per gli anni 2016 e 2017 dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e art. 13 del Regolamento comunale;

VISTO l'articolo 13 del Regolamento Comunale che prevede una riduzione per la raccolta differenziata della frazione umida riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento di 3 punti percentuali della tariffa per le utenze ubicate nelle zone in cui tale modalità di raccolta è attivata;

CONSIDERATO che lo stesso articolo dispone che la riduzione possa essere accordata solo qualora nell'anno precedente a quello di riferimento sia stato riscontrato un miglioramento del tasso di raccolta differenziata per la frazione umida, certificato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione annuale delle tariffe;

RITENUTO a tal proposito di certificare l'effettivo miglioramento del livello di Raccolta Differenziata della frazione umida riscontrato nell'anno 2016, rispetto all'anno 2015;

RILEVATO che la presente Deliberazione è stata oggetto di esame da parte della 1^a Commissione Consigliare nella seduta del 21/03/2017;

ACQUISITO il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., allegato al presente atto;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il T.U.E.L. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

CON voti favorevoli 9, contrari 3 (Marco RAPETTI, Matteo MARCENARO e Francesco RICCOBENE), astenuti nessuno, su 12 consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni tutte di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di determinare per l'anno 2017 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, come meglio specificato nell'allegato B), che della presente costituisce parte integrante e sostanziale:

PARAMETRO	COPERTURA
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche	74,58 %
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche	25,42 %

2. di determinare per l'anno 2017 le seguenti tariffe in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017:

Utenze domestiche anno 2017

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/N) (*)
FASCIA A	1	0,95	68,93
FASCIA B	2	1,11	127,60
FASCIA C	3	1,23	150,33
FASCIA D	4	1,32	190,67
FASCIA E	5	1,41	212,67
FASCIA F	> 5	1,48	249,34

(*) Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una singola unità abitativa la tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per 1.

Utenze non domestiche anno 2017

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,55	0,82	1,37
2	Campeggi, distributori carburanti	0,88	1,17	2,05
3	Stabilimenti balneari	0,50	0,77	1,27
4	Esposizioni, autosaloni	0,47	0,74	1,21
5	Alberghi con ristorante	1,46	2,28	3,74
6	Alberghi senza ristorante	1,01	1,58	2,59
7	Case di cura e riposo	1,12	1,74	2,86
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,25	1,87	3,12
9	Banche ed istituti di credito	0,65	1,02	1,67
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,24	1,94	3,18
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,66	2,58	4,24
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,13	1,76	2,89
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,28	1,98	3,26
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,96	1,51	2,47
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,16	1,81	2,97
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,42	8,45	13,87
17	Bar, caffè, pasticceria	4,07	6,35	10,42
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,46	3,83	6,29
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,63	4,05	6,68
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,78	10,59	17,37
21	Discoteche, night club	1,77	1,86	3,63

3. di confermare il miglioramento della frazione umida raccolta in modo differenziato per l'anno 2016, rispetto all'anno 2015;
4. di dare atto che la presente Deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2017;
5. di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Savona sull'importo del tributo;
6. di prevedere che la presente Deliberazione sia trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
7. di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti.

SUCCESSIVAMENTE

con separata votazione, con voti unanimi favorevoli 12, contrari nessuno, astenuti nessuno su 12 consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei modi di legge, la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., stante l'urgenza di dare seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti nonché all'approvazione del Bilancio armonizzato 2017-2018-2019.

Allegato A) Deliberazione C.C. n. 17 del 30/03/2017

Prospetto economico-finanziario – analisi dei costi relativi al servizio di igiene urbana

COSTI DEL SERVIZIO	COSTI VARIABILI	COSTI FISSI
CRT (<i>costi di raccolta e trasporto</i>)	289.782,43	
CTS (<i>costi di trattamento e smaltimento</i>)	363.721,26	
CRD (<i>costi di raccolta differenziata</i>)	171.071,59	
CTR (<i>costi di trattamento e riciclo</i>)	112.201,18	
CSL (<i>costi di spazzamento e lavaggio</i>)		239.645,00
CARC (<i>costi amministrativi</i>)		48.138,08
CGG (<i>costi generali di gestione</i>)		369.221,88
CCD (<i>costi comuni diversi</i>)		-53.396,16
AC (<i>altri costi</i>)		8.500,00
CK (<i>costi d'uso del capitale</i>)		0,00
TOTALI	936.776,47	612.108,80
TOTALE GETTITO (costi fissi + costi variabili)	1.548.885,27	
% costi fissi sul totale gettito		39,52%
% costi variabili sul totale gettito		60,48%

Allegato B) Deliberazione C.C. n. 17 del 30/03/2017

Ripartizione copertura costi tra utenze domestiche e non domestiche

La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie (utenze domestiche e non domestiche) deve avvenire secondo “criteri razionali” e assicurando comunque l’agevolazione prevista per le utenze domestiche (che si analizzerà più avanti). Il riferimento a “criteri razionali” implica:

- la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una ripartizione priva di motivazione o meramente apodittica;
- la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza;
- la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente discrezionale, ma non arbitraria.

L’ente individua le misure relative alla copertura dei costi da parte delle utenze domestiche e non domestiche attraverso il criterio della produzione ponderata di rifiuti delle due macrocategorie:

	Utenze domestiche		Utenze non domestiche		Totale	Ponderazione
la superficie a ruolo (in mq)	407.617,7	74,32%	140.879,5	25,68%	548.497,2	50%
la produzione di rifiuti (in Kg) - <i>misurata puntualmente o presunta mediante calcolo indicato dalla circolare del Ministero dell’Ambiente n. 108 del 7 ottobre 1999</i>	2.862.695,1	74,85%	961.967,2	25,15%	3.824.662,3	50%

Dalle proporzioni viste sopra emerge la seguente ripartizione percentuale, che si intende confermare per l'anno 2017:

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE DOMESTICHE	74,58%
% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE NON DOMESTICHE	25,42%

Allegato C) Deliberazione C.C. n. 17 del 30/03/2017

D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (estratto dell'allegato 1)

Tabella 1b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Comuni con popolazione < 5.000 abitanti				
Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	<i>Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare</i>		
		Nord	Centro	Sud
FASCIA A	1	0,84	0,82	0,75
FASCIA B	2	0,98	0,92	0,88
FASCIA C	3	1,08	1,03	1,00
FASCIA D	4	1,16	1,1	1,08
FASCIA E	5	1,24	1,17	1,11
FASCIA F	6 o più	1,30	1,21	1,10

Tabella 2 - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	<i>Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare</i>		
		minimo	massimo	medio
FASCIA A	1	0,6	1	0,8
FASCIA B	2	1,4	1,8	1,6
FASCIA C	3	1,8	2,3	2,05
FASCIA D	4	2,2	3	2,6
FASCIA E	5	2,9	3,6	3,25
FASCIA F	6 o più	3,4	4,1	3,75

Tabella 3b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Categoria	Attività per comuni < 5.000 abitanti	<i>Kc Coefficiente potenziale produzione</i>					
		Nord		Centro		Sud	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,34	0,66	0,29	0,52
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	0,70	0,85	0,44	0,74
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,43	0,62	0,66	0,75
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,23	0,49	0,34	0,52
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,02	1,49	1,01	1,55
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,65	0,85	0,85	0,99

Categoria	Attività per comuni < 5.000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale produzione					
		Nord		Centro		Sud	
		min	max	min	max	min	max
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,93	0,96	0,89	1,20
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	0,76	1,09	0,90	1,05
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0,48	0,53	0,44	0,63
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,86	1,10	0,94	1,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	0,86	1,20	1,02	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,04	0,68	1,00	0,78	1,06
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	0,92	1,19	0,91	1,45
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,42	0,88	0,41	0,86
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,53	1,00	0,67	0,95
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	5,01	9,29	5,54	8,18
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	3,83	7,23	4,38	6,32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	1,91	2,66	0,57	2,80
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,13	2,39	2,14	3,02
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	6,58	10,89	4,34	10,88
21	Discoteche, night club	1,04	1,64	1,00	1,58	1,02	1,75

Tabella 4b - Interventi di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Categoria	Attività per comuni < 5.000 abitanti	Kd Coefficiente produzione Kg/m ⁰ anno					
		Nord		Centro		Sud	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	2,93	5,62	2,54	4,55
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55	5,95	7,20	3,83	6,50
3	Stabilimenti balneari	3,11	5,20	3,65	5,31	5,80	6,64
4	Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	1,95	4,16	2,97	4,55
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93	8,66	12,65	8,91	13,64
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	5,52	7,23	7,51	8,70
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19	7,88	8,20	7,80	10,54
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30	6,48	9,25	7,89	9,26
9	Banche ed istituti di credito	4,50	4,78	4,10	4,52	3,90	5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11	9,12	7,28	9,38	8,24	10,21

Categoria	Attività per comuni < 5.000 abitanti	Kd Coefficiente produzione Kg/m ⁰ anno					
		Nord		Centro		Sud	
		min	max	min	max	min	max
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	7,31	10,19	8,98	13,34
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90	8,50	5,75	8,54	6,85	9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	7,82	10,10	7,98	12,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	3,57	7,50	3,62	7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	4,47	8,52	5,91	8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88	42,56	78,93	48,74	71,99
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	32,52	62,31	38,50	55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	16,20	22,57	5,00	24,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	9,60	20,35	18,80	26,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60	55,94	92,55	30,00	95,75
21	Discoteche, night club	8,56	13,45	8,51	13,42	8,95	15,43

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 17 DEL 30.03.2017

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2017.

SINDACO FIORINI MATTIA:

Pongo in discussione il punto 10: tassa sui rifiuti TARI, approvazione delle tariffe per l'anno 2017. Dal punto approvato in precedenza andiamo adesso ad approvare la tassa sui rifiuti, questa volta si applicando dei coefficienti già discussi anche questi in commissione, che consentono di impostare le tariffe per le tipologie di utenze domestiche e non domestiche. In commissione mi sembra non ci siano state osservazioni, ci sono osservazioni adesso?

CONSIGLIERE RICCOBENE FRANCESCO:

No, ritorno un attimo sull'argomento perché mi sembra abbastanza curioso che, diciamo, nel breve periodo di due anni con un ingegnere che ha dimostrato di avere qualità, almo io ho conosciuto per un paio di mesi, diciamo anche esperienze maturate in luoghi dove la raccolta differenziata non è un problema come qui da noi. E, diciamo, quanto meno curioso che non si riesca a fare un bilancio di previsione nei prossimi con una stima economica sui prossimi tre anni tenendo conto di quello che porterà di beneficio questa raccolta differenziata, e tendo altresì conto che abbiamo un Comune limitrofo che grossomodo, dovrà essere, sarà allineato cioè saremo noi che ci allineeremo grossomodo a quel sistema, quindi pare che forse si poteva introdurre nella tabella, anche per dare un segnale ai cittadini, si poteva introdurre una, diciamo, una stima a ribasso e non mantenere la stessa cifra, perché a quel punto il messaggio che viene letto è che, nonostante la raccolta differenziata, è vero che ogni anno andremo a fare il piano, si rivedranno le tariffe, però il messaggio che viene dato adesso, sembra che non cambi nulla, insomma.

SINDACO FIORINI MATTIA:

Si, ribadisco pur non essendo, insomma, inerente al punto dell'ordine del giorno avremo occasione di discuterne probabilmente già dal prossimo consiglio. In sostanza non è possibile fare una stima per due ragioni. Partendo dal presupposto che la tassa sui rifiuti è una tariffa e quindi copre i costi di un servizio, io devo conoscere per mettere a bilancio i costi del servizio che ad oggi, con il nuovo progetto e anche su questo dissenso perché il progetto di Giacomelli era partito allineato con il Comune di Spotorno e il Comune di Noli, poi il Comune di Noli ha variato in alcuni punti anche sostanzialmente la tipologia di raccolta scostandosi non di poco, e ripeto solo per alcune tipologie dalla nostra modalità. Noi ad oggi abbiamo un progetto che è in fase di definizione e ultimazione a dei costi, ovviamente quel progetto lì è stato calcolato dall'ingegnere Giacomelli, ma per avere una stima di quello che ci costa realmente, dovremmo presentare il progetto a chi il progetto lo attua. Avrà la società SAT avrà una stima dei suoi costi, spero simile a quella di Giacomelli, ma per alcuni motivi potrebbe decidere di farci un'offerta migliorativa o in realtà potrebbe avere dei costi più alti e il costo del servizio potrebbe essere più alto. Non avevamo idea di quale potesse essere reale in fatto economico e definitivo, invece di inventarci dei numeri a caso come dice lei, abbiamo preferito mantenere un numero credibile che è quello del

servizio di quest'anno finché non abbiamo informazioni maggiori. Io capisco il suo intendimento del segnale che voleva dare ma ad oggi il segnare arriva o quando cambia il servizio di raccolta differenziata o quando diminuiscono le frazioni di raccolta indifferenziata. Inventare un numero non è certo negli intendimenti di quello che è l'approvazione di un piano triennale di spesa e di ricavo o di un documento di programmazione.

CONSIGLIERE RICCOBENE FRANCESCO:

Ovviamente io non ho chiesto di inventare un numero eh...

SINDACO FIORINI MATTIA:

Si, ho spiegato le ragioni per cui non si poteva stimare già prima. Ci sono altri interventi? Pongo in votazione il punto 10: tassa sui rifiuti TARI, approvazione tariffe per l'anno 2017. Chi è a favore? Chi si astiene? Chi è contrario? Immediata esecutività.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. - D.LGS 267/2000 E S.M.I.
REGOLARITA' TECNICA: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO SI ESPRIME PARERE:
FAVOREVOLE

DATA 15.03.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **Dott.ssa Marianna MARZOCCA**

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. - D. LGS. 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' CONTABILE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO SI ESPRIME PARERE:
FAVOREVOLE

DATA 15.03.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to **Dott.ssa Marianna MARZOCCA**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to **Dott. Mattia FIORINI**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Dott.ssa Michela GAGGERO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. - D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Spotorno, 20.04.2017

IL MESSO COMUNALE
F.to **Pietro SCIANDRA**

ESTRATTO COPIA CONFORME CONSERVATO AGLI ATTI D'UFFICIO

Spotorno, li 12.04.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Michela GAGGERO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti essendo decorso il termine dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..

Spotorno, 12.04.2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Michela GAGGERO

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo a norma dell' art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. in data 20.04.2017.